

REGOLAMENTO (CE) N. 735/2002 DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2002****che differisce la data limite per la consegna del tabacco greggio del raccolto 2001 in Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 546/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 486/2002 ⁽⁴⁾, fissa all'articolo 16 le date limite entro cui i produttori devono consegnare il tabacco greggio alle imprese di trasformazione.
- (2) In seguito a condizioni meteorologiche particolarmente difficili in Grecia, con un livello di precipitazioni di gran lunga superiore alla media stagionale e temperature

nettamente inferiori, le attività di condizionamento e di consegna del tabacco hanno subito un notevole ritardo.

- (3) Occorre pertanto differire le date limite per la consegna del tabacco alle imprese di prima trasformazione in Grecia.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 2001 in Grecia le date limite di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2848/98 sono prorogate di un periodo supplementare di 30 giorni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 19.3.2002, pag. 9.